



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE  
RISCHI  
Ufficio Tariffe

**Classificazione di DC Rischi**

**Processo:** Aziende  
**Macroattività:** Indirizzi normativi/operativi  
**Tipologia:** Circolari e note di istruzioni  
**Fascicolo:** Indirizzi normativi/operativi anno 2010  
**Sottofascicolo:** Prestazioni occasionali di tipo accessorio  
**Chiavi di ricerca:** Legge Finanziaria 2010

**ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI**

Oggetto: Lavoro occasionale di tipo accessorio, Legge Finanziaria 2010. Modifiche all'art.70, Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Si richiama l'attenzione delle Strutture in indirizzo sul contenuto della circolare dell'INPS n. 17 del 3 febbraio 2010 avente ad oggetto "Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge Finanziaria 2010. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276" (all. 1), con cui tale Istituto ha illustrato le innovazioni apportate dalla Legge Finanziaria 2010<sup>1</sup> alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio.<sup>2</sup>

Le nuove disposizioni hanno determinato l'estensione dell'ambito di applicazione dei "buoni lavoro", sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

Si riportano, quindi, di seguito le innovazioni introdotte nella Finanziaria 2010 in relazione alle tipologie di prestatori, committenti ed all'ampliamento delle attività lavorative oggetto del lavoro occasionale di tipo accessorio:

- i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti possono essere eseguiti anche a favore di un Ente locale;
- gli studenti di età inferiore ai 25 anni possono svolgere attività occasionale accessoria in qualsiasi settore produttivo, inclusi Enti locali, scuole ed università e compatibilmente con gli obblighi scolastici: in particolare: se si tratta di studenti iscritti ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado, costoro possono operare durante il sabato e la domenica, nelle vacanze natalizie, pasquali ed estive, mentre gli studenti iscritti ad un ciclo di studi universitari che hanno meno di 25 anni possono prestare lavoro accessorio durante tutto l'anno;
- la previsione riguardante le imprese familiari che possono affidare lavoro occasionale accessorio entro un limite di 10.000 Euro per ciascun committente, si applica, allo stato, a tutte le imprese familiari, in quanto è stato abrogato il riferimento "al commercio, al turismo ed ai servizi" ed a qualsiasi tipologia di prestatori;
- i pensionati che prestano attività occasionale di tipo accessorio in tutti i settori produttivi, possono essere impiegati anche a favore degli Enti locali;
- è previsto lo svolgimento di lavoro occasionale ed accessorio anche nell'ambito dei maneggi di cavalli e nelle scuderie;
- i lavoratori che operano in esecuzione di un contratto di lavoro dipendente a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) sono ammessi a svolgere lavoro accessorio, a condizione che il committente non sia il proprio datore di lavoro. Trattasi, allo stato, di disposizione valida, in via sperimentale, per l'anno 2010;

<sup>1</sup>Articolo 2, commi 148 e 149 della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

<sup>2</sup>Art. 70 del Decreto legislativo n. 276/2003.

INAIL - 50010 - 05/02/2010 - 000173

- i soggetti percettori di trattamento integrativo o di sostegno al reddito sono ammessi, in via sperimentale, anche per l'anno 2010 (in precedenza la previsione aveva riguardato l'anno 2009) ad avvalersi del sistema dei voucher in tutti i settori produttivi compresi gli Enti locali ed entro il limite di 3.000 Euro<sup>3</sup>.

Ferme restando le modalità di gestione del lavoro occasionale accessorio e, in particolare, le istruzioni in merito agli adempimenti nei confronti dell'INAIL che restano invariate, si fa riserva di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni all'elenco dei codici di lavoro occasionale accessorio presente nel portale [www.Inail.it/Assicurazione/modulistica/Download](http://www.Inail.it/Assicurazione/modulistica/Download) dei modelli, coerentemente con le disposizioni vigenti e con i criteri adottati dall'INPS, attesa l'esigenza di omogeneizzare gli archivi dei due Istituti.

Di ciò verrà fornita apposita comunicazione con successiva lettera.

Tenuto conto della rilevanza che il fenomeno riveste per l'ampia platea dei soggetti interessati alle prestazioni occasionali di tipo accessorio, si prega di dare massima diffusione alla presente.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
**Ing. Ester Rotoli**

**All.: c.d.t.**

---

<sup>3</sup> In ogni caso, "il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno" (comma 2-ter dell'art. 70 del Decreto legislativo n. 276/2003 introdotto dall'art. 2 comma 149 della Legge n. 191 del 23/12/2009).